



2 febbraio 2026

La legge n. 9/2026

Il nuovo quadro normativo sulla sicurezza delle attività subacquee

1. Contesto e *ratio* dell'intervento normativo

Con la legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante *"Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee"*, il legislatore italiano è intervenuto in modo organico su un ambito fino ad oggi regolato in maniera frammentaria, introducendo una **disciplina unitaria** delle attività civili svolte nella dimensione subacquea.

In dottrina e nelle sedi strategiche, l'ambiente subacqueo è sempre più descritto come un *"(quasi) dominio"* funzionale, caratterizzato da **interessi infrastrutturali e tecnologici di primaria rilevanza**, pur in assenza di un riconoscimento giuridico formale analogo a quello dello spazio aereo o del cyberspazio.

La c.d. *legge sulla subacquea* colma un vuoto normativo, rappresentando un intervento di sistema che, in considerazione della crescente rilevanza economica e strategica dei fondali marini, mira a rafforzare i profili di **sicurezza, coordinamento istituzionale e tutela delle infrastrutture critiche**.

La riforma si colloca, infatti, in un contesto europeo e internazionale nel quale l'ambiente subacqueo è sempre più interessato da attività umane ad alta intensità tecnologica – quali la posa e la manutenzione di cavi sottomarini, condotte energetiche, installazioni offshore e mezzi subacquei – e, al tempo stesso, da nuove vulnerabilità infrastrutturali. In questa prospettiva, la legge n. 9/2026 costituisce l'esito normativo di un percorso già avviato sul piano delle politiche pubbliche, come attestato dal **Piano del Mare 2023–2025** e dal dibattito parlamentare, nell'ambito del quale è stato evidenziato come la tradizionale dispersione delle competenze e delle responsabilità risulti sempre meno sostenibile, sia sotto il profilo della sicurezza nazionale, sia sotto quello dell'efficienza amministrativa.

La legge, inoltre, risulta coerente con le più recenti iniziative dell'Unione europea e della NATO volte a rafforzare la protezione e la resilienza delle infrastrutture critiche sottomarine, anche alla luce dei rischi emersi negli ultimi anni sul piano geopolitico e infrastrutturale.

2. Ambito di applicazione e finalità

La disciplina introdotta dalla legge si applica alle **attività subacquee civili** svolte:

- nelle acque interne e nel mare territoriale;
- nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva;
- nonché, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale, anche in alto mare.

Restano invece **escluse** le attività militari, di polizia e di protezione civile, oltre a quelle turistico-ricreative e sportive, che continuano a trovare regolazione nelle normative settoriali vigenti.

Le finalità dell'intervento possono essere ricondotte a tre direttive principali:

- i) il **riconoscimento formale della “dimensione subacquea”** quale ambito autonomo di intervento pubblico;
- ii) il **rafforzamento del coordinamento** tra amministrazioni competenti, in un settore tradizionalmente caratterizzato da una pluralità di competenze;
- iii) la **tutela degli interessi nazionali**, con particolare attenzione alle infrastrutture energetiche e digitali sottomarine.

3. L’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS)

Nel nuovo assetto di *governance* dell’*underwater* assume un ruolo centrale l’**Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS)**, istituita come ente pubblico dotato di personalità giuridica, nonché di autonomia regolamentare, amministrativa e contabile.

L’ASAS è incardinata, sotto il profilo funzionale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è concepita come una **struttura tecnico-operativa di supporto** all’azione di indirizzo politico. La sua funzione è quella di fungere da punto di raccordo tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione della dimensione subacquea, favorendo la circolazione delle informazioni e l’adozione di indirizzi coerenti.

Il Direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio (al quale competono poteri di alta direzione e coordinamento delle politiche relative alla dimensione subacquea), rappresenta il vertice monocratico dell’Agenzia e ne assicura il funzionamento operativo nel quadro delle linee strategiche definite a livello politico.

L’assetto delineato dalla legge istitutiva non corrisponde al modello delle autorità amministrative indipendenti, ma a quello delle **agenzie**: l’ASAS non è concepita come soggetto terzo rispetto all’indirizzo politico, ma come struttura funzionalmente integrata nell’esecutivo. Lo dimostrano alcuni **elementi qualificanti**: l’assenza di garanzie di indipendenza, la presenza di un vertice monocratico (il Direttore generale) nominato dal Presidente del Consiglio e la forte integrazione con amministrazioni già operative nel settore marittimo e della sicurezza (Marina militare, Capitanerie di porto, Guardia di finanza).

Sotto questo profilo, il modello di riferimento più prossimo è rappresentato dall’**Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)**, anch’essa incardinata presso la Presidenza del Consiglio e chiamata a svolgere funzioni di coordinamento tecnico in un ambito strategico emergente.

Nello specifico, l’ASAS può essere ricondotta al modello delle c.d. amministrazioni “per missione”, istituite per presidiare funzioni strategiche emergenti attraverso assetti flessibili e fortemente integrati con l’indirizzo politico.

4. Le principali funzioni attribuite all’ASAS

Le competenze dell’Agenzia si articolano lungo più direttive, che possono essere ricondotte, in sintesi, a **cinque aree funzionali**:

- **coordinamento e proiezione internazionale**, attraverso il raccordo con le istituzioni dell’Unione europea e con gli organismi internazionali competenti in materia subacquea;

- **sicurezza e gestione delle interferenze**, mediante il coordinamento delle attività subacquee civili e la prevenzione delle interferenze con attività militari o di polizia;
- **funzioni autorizzative mirate**, circoscritte a specifiche fattispecie, quali la navigazione in immersione di sommergibili civili stranieri o la messa a mare di veicoli subacquei da navi estere;
- **regolazione tecnica**, con riferimento ai requisiti dei mezzi subacquei, alle qualifiche professionali e ai registri degli operatori;
- **ricerca, formazione e diffusione della cultura della sicurezza**, in collaborazione con università, enti di ricerca e sistema produttivo.

L'ASAS opera in stretto raccordo con le amministrazioni già titolari di competenze nel settore – tra cui Marina militare, Capitanerie di porto, Guardia di finanza e Protezione civile – senza sostituirsi ad esse, ma valorizzandone il contributo operativo e informativo.

Il legislatore, infatti, ha privilegiato un modello fondato sul coordinamento e sulla cooperazione interistituzionale, senza attribuire all'Agenzia poteri sostitutivi generalizzati, preservando così le competenze delle amministrazioni già operanti nel settore.

5. Implicazioni operative

La legge sulla subacquea è destinata ad incidere in modo significativo sull'attività di imprese e operatori attivi nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni, dei lavori subacquei, delle tecnologie offshore e della ricerca applicata.

In particolare, il nuovo quadro normativo introduce **obblighi di comunicazione, coordinamento e gestione delle interferenze** che richiederanno una pianificazione più strutturata delle attività subacquee e un dialogo costante con l'ASAS, destinata a divenire **l'interlocutore istituzionale di riferimento** per il comparto.

In questo quadro, la capacità di operare in modo conforme, coordinato e trasparente potrà costituire un **vantaggio competitivo**: la sicurezza della dimensione subacquea potrà allora configurarsi, non più come mero vincolo regolatorio, ma come fattore strutturante delle decisioni di investimento.

Pertanto, la sicurezza della dimensione subacquea è destinata a incidere sempre più a monte sulle scelte progettuali e sugli investimenti, integrandosi nei processi di *compliance, risk management* e pianificazione industriale.

6. Considerazioni finali

Nel suo complesso, la legge n. 9/2026 segna un passaggio significativo verso la costruzione di una **governance pubblica della dimensione subacquea più matura**, ponendo le basi per un diritto della subacquea capace di integrare sicurezza, sviluppo tecnologico e tutela delle infrastrutture critiche.

Il nuovo assetto si innesta su un **sistema istituzionale marittimo** caratterizzato da competenze consolidate e prassi operative mature, che la riforma intende valorizzare e coordinare in chiave sistematica.

Un elemento qualificante del recente intervento legislativo è rappresentato dalla centralità della **circolazione informativa**, fondata sulla raccolta, validazione e condivisione dei dati relativi all'ambiente e alle attività subacquee.

Il legislatore, inoltre, ha inteso valorizzare il **ruolo degli operatori privati** quali interlocutori qualificati della pubblica amministrazione, in una logica di cooperazione orientata alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza delle operazioni. Sotto questo aspetto, particolare rilievo assume il collegamento tra sicurezza subacquea, ricerca e innovazione tecnologica, con potenziali ricadute positive sullo sviluppo di competenze e soluzioni industriali ad alto valore aggiunto.

La concreta efficacia della nuova disciplina dell'ambiente subacqueo dipenderà in larga misura dalla fase di attuazione e dalla capacità dell'ASAS di operare come piattaforma di **coordinamento** e di **sintesi** in un contesto caratterizzato da una pluralità di attori che operano in una dimensione multilivello ed in continua evoluzione.

Senza dubbio, il nuovo quadro normativo apre spazi di riflessione e di assistenza legale qualificata in materia di pianificazione, autorizzazioni, *compliance* e gestione del rischio per operatori e investitori attivi nella dimensione subacquea.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento:

Antonio Lirosi
Partner

Co-Responsabile Dipartimento Diritto Amministrativo
Milano
+39 02 763741
alirosi@gop.it

Giuseppe Velluto
Partner

Co-Responsabile Dipartimento Diritto Amministrativo | Energia e infrastrutture
Milano
+39 02 763741
gvelluto@gop.it

Gianfranco Toscano
Partner

Diritto Amministrativo
Milano
+39 02 763741
gtoscano@gop.it

Giuseppe Marino
Managing Associate

Diritto Amministrativo
Milano
+39 02 763741
gmarino@gop.it

**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.